



COMUNE DI RAGUSA

REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE

(Delibera di C.C. n. 17 del 26-2-1996)

Art.1

E' istituita presso il Comune di Ragusa la Consulta comunale Giovanile con il compito di promuovere il conseguimento delle finalità dichiarate dallo Statuto comunale all'art.2, comma VII.

La Consulta promuove altresì ogni attività volta all'utilizzo del tempo libero giovanile in coerenza con i valori statutari.

La Consulta si inserisce nelle finalità statutarie collaborando con gli Organi competenti e concorrendo con essi alla realizzazione dei progetti di intervento mediante il coinvolgimento delle Associazioni e delle Organizzazioni in essa rappresentate.

ART. 1 BIS

La Consulta comunale giovanile formula proposte per:

- 1) l'elaborazione dei programmi di attività;
- 2) l'elaborazione di a apposite norme regolamentari per garantire l'assegnazione di spazi all'associazionismo giovanile;
- 3) la fissazione di criteri di erogazione degli incentivi comunali inerenti le politiche giovanili;
- 4) la promozione di iniziative e di attività nell'ambito comunale inerenti le politiche giovanili.

Art. 2

La Consulta è presieduta dal Sindaco o suo delegato ed è formata dai seguenti componenti:

- a) da un rappresentante di ciascuna organizzazione ammessa secondo le modalità di cui al successivo art. 3;
- b) da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni giovanili espressione dei gruppi politici presenti nel Consiglio comunale;

- c) da un rappresentante degli studenti di ciascuno degli Istituti pubblici d'istruzione di 2° grado e dei Centri di Formazione Professionale aventi sede nel Comune;

Le Associazioni ed Organizzazioni sono rappresentate dai legali rappresentanti ovvero da altro soggetto delegato con nota formale.

Svolge le funzioni di segreteria un dipendente comunale del settore.

Le sedute della Consulta sono valide se è presente la metà più uno dei componenti aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero dei componenti il seconda convocazione.

Le sedute della Consulta sono pubbliche.

L'avviso di convocazione con l'o.d.g. deve pervenire mediante notifica ai componenti con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione della Consulta.

I componenti possono far pervenire proposte di discussione presso la segreteria della Consulta.

Art.3

Le Associazioni e le Organizzazioni giovanili che intendono far parte della Consulta potranno presentare nei termine che sarà stabilito da apposito bando, formale richiesta di partecipazione, corredandola dello Statuto e della documentazione idonea a dimostrare almeno un anno di attività nell'ambito comunale, Il Comitato Esecutivo di cui all'articolo successivo provvede annualmente, entro il 31 gennaio, alla verifica dei requisiti, statutari ed operativi, sia per le Associazioni e Organizzazioni già rappresentate, sia per quelle richiedenti l'ammissione.

Allo scopo di incoraggiare la partecipazione ai lavori della Consulta di realtà associative informali, a giudizio insindacabile del comitato Esecutivo, è ammessa la partecipazione con voto consultivo di un rappresentante di gruppi Giovanili spontanei legati a realtà di quartiere o a determinate problematiche.

La Consulta viene riunita con frequenza trimestrale e tutte le volte lo ritenga il Presidente o lo richieda un terzo dei componenti con richiesta scritta indicante gli argomenti da trattare

Art. 4

La Consulta ha facoltà a far partecipare ai propri lavori esperti esterni in grado di fornire specifici contributi agli argomenti in discussione.

Art. 5

La Consulta elegge nella prima seduta con voto limitato, nel proprio seno, un Comitato esecutivo composto di tanti membri quanti sono i settori specifici indetti dalla Consulta, uno per ogni settore.

Il Comitato esecutivo non ha poteri decisionali all'infuori di quelli indicati all'art.3. Con le stesse modalità è eletto il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Sono compiti del Comitato esecutivo:

- a) coordinare insieme al Presidente i lavori della Consulta,
- b) predisporre gli ordini del giorno della Consulta, ed il programma annuale di massima delle attività.

Assiste alle sedute del Comitato esecutivo il dipendente comunale incaricato delle funzioni di segretario della Consulta.

Art.6

Nessun compenso spetta ai membri della Consulta e del Comitato esecutivo.